

ALTRE PAROLE DEL “DISSESTO FINANZIARIO”: *BANCAROTTA, DECOZIONE, INSOLVENZA*

Francesca Fusco¹

1. CENNI STORICI SUL FALLIMENTO

Il fallimento come «liquidazione generale ed officiosa del patrimonio d'un soggetto insolvente nell'interesse dei suoi creditori» (Santarelli, 1964: 3) è un istituto giuridico che si definisce in epoca medievale in stretta connessione con l'emergere del ceto mercantile. Questo difatti necessita di procedimenti spediti di recupero dei crediti, onde evitare di doversi indebitare per poter proseguire l'attività commerciale nelle more dell'accertamento e della riscossione del credito². Più specificamente, sono le potenti corporazioni dei mercanti a ideare e promuovere il procedimento fallimentare (sulla scia delle agili procedure esecutive che la giustizia mercantile andava sperimentando già dal IX secolo)³, come eccezione alle regole antiche della *cessio bonorum* e della *datio in solutum*⁴.

La prima normazione per iscritto delle procedure liquidatorie fallimentari si trova negli statuti comunali e corporativi dei secoli XII e XIII⁵, ed è tendenzialmente applicabile solo a coloro che sono riconosciuti formalmente come *mercatores*, o che comunque esercitano di fatto la mercatura⁶. Peculiarità dell'istituto è il seguire, nella liquidazione dei beni del fallito, il principio della *par condicio* dei creditori, i quali, quindi, sono soddisfatti in modo proporzionale rispetto al credito vantato, in concorso tra loro⁷.

¹ Università degli Studi di Padova.

La ricerca alla base di questo saggio è stata condotta grazie ad un finanziamento dello European Research Council: ERC CoG MICOLL – *Migrating Commercial Law and Language. Rethinking Lex Mercatoria (11th-17th Cent.)*, 2021-2026, Grant Agreement n. 10100208. Ringrazio Ugo Vignuzzi e Annamaria Monti per i preziosi suggerimenti. La data di ultima consultazione dei siti e delle risorse in rete citati è il 31 agosto 2024.

² Si vedano, tra gli altri, Pecorella e Gualazzini (1967: 220-221); Santarelli (1998: 94); Riesenfeld (1993); Volante (2010: 128); Monti (2016: 46-48).

³ Cfr. Migliorino (1997: 800), Hilaire (1986: 28).

⁴ Tali procedure restano comunque utilizzabili a discrezione del creditore: cfr. Pecorella e Gualazzini (1967: 224). Rispetto alla *cessio bonorum* di tradizione romanistica, che è un atto negoziale che trova l'unica sua fonte nella volontà del *cedens*, nel nuovo istituto del fallimento «tutto discende dai poteri degli organi che vi sono preposti e che svolgono la loro funzione, non già quali sostituti – sia pure *ex lege* – del fallito, ma quali soggetti perfettamente autonomi, destinati alla tutela dell'interesse dei creditori assunto, per volontà dei legislatori, ad interesse pubblico» (Santarelli, 1964: 4-5).

⁵ Il primo ad affermare il principio concorsuale (detto *per libram*) nella ripartizione dei beni del debitore e ad accogliere la regola generale della parità di trattamento tra i suoi creditori è il *Constitutum usus pisanæ civitatis* della metà del XII secolo: si vedano Santarelli (1964: 26-28); Santarelli (1998: 26-28); Migliorino (1997: 791); Monti (2016: 46).

⁶ Si veda Santarelli (1964: 80-88). Escludono categoricamente l'applicabilità della procedura fallimentare al di fuori degli appartenenti al mondo mercantile Pecorella e Gualazzini (1967: 224); cfr. anche Monti (2010: 171). Diverso il caso di Venezia, in cui «il fallimento non fu mai limitato ai mercanti, pur avendo i legislatori veneti chiara coscienza del fatto, ampiamente dimostrato dalla prassi, che la grandissima maggioranza dei falliti era costituita da commercianti» (Santarelli, 1964: 82). Per le procedure fallimentari nelle legislazioni italiane dell'età moderna si rinvia invece a Sciumè (1985: 19-53).

⁷ Si veda Santarelli (1998: 94), il quale spiega come gli interessi creditorii – in quanto rappresentanti gli interessi del ceto mercantile – siano nel loro insieme «sempre difesi con assoluto rigore e totale voluta

Nella società mercantile medievale il fallimento è connotato da un forte disvalore sociale e, di conseguenza, la sua disciplina all'interno degli statuti ha un carattere particolarmente repressivo⁸, tanto da essere spesso equiparata a quella del furto⁹, secondo il principio baldiano del «*si fallitus, ergo fraudator*»¹⁰. D'altronde il fallito è «*raptor*, poiché commerciando da insolvente depreda gli onesti di ricchezze onestamente guadagnate», e l'insolvenza «è sempre e comunque una *fraus*», dacché il fallito, proseguendo nella mercatura, continua ad appropriarsi surrettiziamente della ricchezza delle proprie controparti (Volante, 2010: 129). D'altronde,

se mercatura, fiducia e credito erano [...] i tre cardini su cui si fondava l'intera dinamica della società mercantile, il fallimento – che vanificava il credito e rendeva inutile e financo dannosa la fiducia che nel mercante poi fallito tutti avevan riposto – si palesava evento e comportamento che contraddiceva in radice le ragioni fondanti di quella società (Santarelli, 1998: 67).

L'indiscriminata qualificazione del fallimento come reato, tipica dell'epoca medievale, viene tuttavia gradualmente meno nell'età moderna, quando matura la necessità di «distinguere, all'interno della complessa fattispecie tipica del fallimento, le ipotesi che [meritano] sanzioni penali per i loro più spiccati caratteri di illiceità da quelle rispetto alle quali la rilevanza penale [può] apparire inadeguata ed eccessiva» (Santarelli, 1998: 79)¹¹. Si tratta di un'evoluzione non priva di conseguenze anche sul versante della lingua: la parola *fallimento*, utilizzata dal Medioevo per designare l'istituto¹² proprio in relazione con il suo significato originario di 'peccato grave', nell'età moderna si specializza invece nel denotare l'«insolvenza senza colpa» (cfr. Fusco, 2024).

A partire dall'epoca moderna si diffondono in italiano altre parole legate all'ambito semantico del fallimento, parallelamente ai mutamenti economico-giuridici della società: il composto di origine francese *bancarotta* (entrato in italiano nel Cinquecento), il latinismo dotto *decozione* di fine secolo XVII, e il neologismo tardo-settecentesco *insolvenza*. Di tali parole si ripercorreranno qui le vicende storico-linguistiche, anche in relazione alle evoluzioni socio-economiche e giuridiche che le hanno motivate.

2. BANCAROTTA

Scrive Tommaseo nel suo *Dizionario*, alla voce *bancarotta* (lemmatizzata anche nella forma non univerbata *banca rotta* e marcata come termine legale): «Fallimento, ma aperto, e, per lo più, di somma grave, e non senza sospetto di frode. *Far bancarotta*, Mensam evertere (dall'immagine del banco, gr. *Τράπεζα*, dove stavano i quattrini e i conti). In Firenze, quando un mercante falliva, rompevasi il banco di lui»¹³.

dimenticanza di quelli – eventualmente confliggenti – di altre categorie di soggetti», ma, proprio per questo «quando poi si tratt[a] di risolverne gl'interni conflitti, ci si [attenga] in via di principio alla più rigida *aequitas*». Si veda anche Monti (2016: 46).

⁸ Come scrive Santarelli (1998: 68): «Il fallimento [...] fin da principio fu visto più come un misfatto che come una sventura» e fu dunque «il profilo della bancarotta a prevalere su quello dell'insolvenza».

⁹ Così, ad esempio, nello statuto fiorentino del Capitano del 1322 (si veda Santarelli, 1964: 121). Cfr. anche Volante (2010: 129, nota 6).

¹⁰ Baldo degli Ubaldi (1580: 98v), consilium CCCLXXXII, n° 19.

¹¹ Sul tema cfr. *amplius infra*.

¹² In area toscana si ritrova attestato nello stesso periodo anche *cessazione*, su cui si rinvia a Fusco (2024).

¹³ Tommaseo-Bellini, s.v. (e provengono prevedibilmente un testo fiorentino anche i due passi riportati, tratti entrambi da *Dell'Istorie fiorentine* di Scipione Ammirato, con le aggiunte di Scipione Ammirato il giovane, Massi,

Secondo la recentissima ricostruzione di Wolfgang Schweickard, il composto, finora reputato un italianismo tardomedievale nelle lingue europee occidentali¹⁴, è invece da considerarsi un termine di origine mediofrancese, affermatosi poi anche in italiano¹⁵. Seppur «die Praxis der Zerstörung der Wechselbank als italienisches Konzept wahrgenommen wurde», la documentazione raccolta dallo studioso dimostra che il francese *banqueroute* «ist deutlich früher bezeugt als seine italienischen Entsprechungen»¹⁶, e che anzi l'univerbazione della polirematica si è verificata originariamente in francese¹⁷ e i mercanti italiani l'avrebbero adottata nel corso del XVI secolo, adattandola in *bancarotta* per influsso del femminile *banque*¹⁸ (attestato in medio francese nel senso di «comptoir où se fait le commerce de l'argent» dal XV secolo)¹⁹. Di fatto *banqueroute* compare assai precocemente nei testi legislativi francesi: «stando ai dati offerti dalla documentazione ad oggi edita, il primo testo normativo nel quale compare l'uso del sostantivo *banqueroute* parrebbe essere un'ordonnance di Carlo VIII del 1490»²⁰.

Secondo Schweickard il tipo (*fare*) *bancarotta* si diffonde in Italia nella seconda metà del XVI secolo²¹: la prima attestazione si trova nella *Disputa intorno alla presenza del corpo di Gesu*

Firenze, 3 voll., 1641-1647). La voce *bancarotta* è lemmatizzata, seppur senza esempi, anche dalla V Crusca, sia nella forma separata, sia in quella univerbata.

¹⁴ Già Ménage (1694), scriveva, s.v. *banqueroute*: «De l'Italien *bancarotta*. Coquille sur l'art. 205. De l'Ordonnance de Blois: BOANQUEROUTE & FAILLITE, sont diction Italiennes; car en Italie d'ancienneté estois accoustumé que ceux qui faisoient traffic de derniers pour prester, ou pour faire tenir & changer, avoient un banc ou table, en lieu public. Quand aucun quittoit le banc, que les Latins dissent foro cedebat, se disoit que son banc étoit rompu». Si vedano FEW: XV-1, 63-64, s.v. **bank-*; TLFi, s.v. *banqueroute* (che a proposito dell'etimologia specifica «Empr. à l'ital. *bancarotta* littéralement "banc rompu" parce qu'au Moy. Âge on cassait le comptoir du banquier en faillite»), e DMF 2023, s.v. *banqueroute*. Per *bancarotta* si veda GDLI, s.v. (e v. pure DEI, s.v., che oltre alle forme italiane riporta quelle latine medievali *bancae ruptae* e *banquarupta* tratte dagli statuti di Avignone); cfr. pure Migliorini 1987: 386. Si vedano anche DELIN, il quale, tuttavia, nota s.v. che «se dal punto di vista strettamente etimologico la voce aveva avuto le sue radici in Italia, la frequenza del suo uso era stata incrementata dall'esempio d'Oltralpe», e Manni (2012: 41), la quale evidenzia l'antiorità delle attestazioni del francese *banqueroute* rispetto al *bancarotta* italiano (così anche DIFIT, s.v.).

¹⁵ Scrive al riguardo Schweickard (2024: 592): «Nach Maßgabe der historischen Dokumentation liegt es nun nahe zu vermuten, dass der Ursprung von *banqueroute* nicht im Italienischen liegt, sondern im Französischen».

¹⁶ Schweickard (2024: 591), il quale spiega più diffusamente (ivi: 587) che «The custom of breaking the table over which an insolvent or fraudulent money changer transacts his business, thereby making his insolvency obvious, was described in medieval times in Italy with the word field of It. *rompere (il banco)* (recorded since 1392) and Medieval Latin (*bancherium*) *rumperre* (c1407). That practice was adopted also in France where it was initially referred to with the phrase (*faire*) *banque route* or (much less frequently) (*faire*) *banque rompue* (both recorded for the first time in 1455). Subsequently, the French term entered German as *Bankrott* (first in 1530) and somewhat later Italian as *bancarotta* (1561)».

¹⁷ «Die dauerhafte Lexikalisierung der Komponenten *banque* und *route* entwickelt sich aber erst im Französischen, wobei die Variante *banque route* letztlich gegenüber *banque rompue* obsiegt» (ivi: 592).

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ DMF 2023, s.v., § B (cfr. anche TLFi, s.v. *banque*¹).

²⁰ Fugazza (2021: 16-17; e cfr. più in generale 16-80 per le attestazioni del termine nella legislazione francese: si segnala in particolare l'uso di *banqueroute* come tecnicismo giuridico nell'*Ordonnance du Commerce* del 1673, che regolerà la materia fino alla codificazione napoleonica). Cfr. anche Alfani (1890-1899: 127), il quale nota come sia stata proprio la Francia la prima ad accogliere la voce nei suoi più antichi documenti legislativi relativi alla materia commerciale (sul punto cfr. pure Masetto, 1980: 1409). Per attestazioni di *banqueroute* nei testi di dottrina si veda, tra gli altri, il fortunatissimo trattato *Le Parfait Négociant* di Jacques Savary (Savary, 1675).

²¹ Schweickard (2024: 590) sottolinea difatti che «Nicht aufrecht erhalten werden kann die Datierung von *bancarotta* auf das 15. Jahrhundert in LEI-Germanismi (436 s.v. **panc*)» (motivando tale affermazione per quanto riguarda la presunta attestazione negli *Statuti dell'arte di por Santa Maria*); e anche per l'analoga attestazione del DEI, s.v., rileva che «Jeder Grundlage entbehrt». Si segnala qui che è invece più tarda la (rara) forma maschile *bancorotto* (su cui cfr. sempre Schweickard, 2024: 590), attestata dalla fine del XVI secolo (e dall'inizio del XVII nella locuzione *fare bancorotto*); essa è lemmatizzata anche dalla V Crusca, seppur con la nota: «Oggi comunemente Bancarotta». Formalmente simile, ma dal significato e dall'origine diversi,

Christo nel Sacramento della Cena di Bernardino Ochino del 1561 (Basilea, [senza stampatore], p. 59); e poi nell'edizione lionese (apud Antonium Gryphium) del 1565 del *Dictionarium* di Ambrogio Calepino, s.v. *conturbare* («pro decoquere, (et) pecuniam dissipare: quod Galli vocant *Faire banqueroute*. Ital. *Fare banqua rottas*)»²².

Una disamina delle edizioni del *Dictionarium* di Calepino su *GoogleLibri* e *Gallica* ha permesso di individuare anche alcune attestazioni della locuzione precedenti, a partire dalla stampa di Lione apud Seb. Gryphium del 1546: «Conturbare absolutè, vel Conturbare rationes, frequens est apud veteres pro decoquere, & pecunia(m) dissipare: quod Itali vocant *Fare banqua rottas*»²³. Identica attestazione si ritrova in tre edizioni veneziane, 1548 (apud Aldi filios), e 1555 e 1557 presso un altro illustre rappresentante della dinastia di stampatori Griffio, Giovanni (Ioan. Gryphius). La locuzione, sempre con grafia francesizzante *-qua-*, si presenta di nuovo, come segnalato da Schweickard (2024: 589), nel 1565 in una stampa lionese del *Dictionarium* edita da un altro membro della famiglia Griffio, Antonio (apud Antonium Gryphium): anzi sembrerebbe che qui sia la prima volta in cui si affiancano la forma francese e quella italiana della locuzione²⁴. Infine, come notato sempre dallo studioso, a Parigi nel 1588 (apud Nicolaum Nivellium) compare accanto a *Faire banque route*, la locuzione graficamente normalizzata *Fare bancha rottas*²⁵.

A questo punto non sembra affatto casuale che, sempre nel 1588, la locuzione *far bancarotta* compaia nella traduzione italiana dei *Six livres de la Republique* di Jean Bodin (1588), dove funge da traduce per il francese *faire banque-route*²⁶.

Bancarotta è messa all'indice dai puristi ottocenteschi, che suggeriscono ai lettori di preferirle la voce *fallimento* (scrive ad esempio Antonio Lissoni nel suo *Aiuto allo scrivere purgato*, alla voce *bancarotta*: «Quantunque si usi volgarmente, pure stimasi errore, e dir si debbe *fallimento*)»²⁷.

Va sottolineato che *bancarotta* e *fallimento* originariamente erano impiegati come sinonimi²⁸: difatti, seppur la prima nascesse per riferirsi specificamente all'insolvenza dei

è poi la forma *banchierotto*, derivato da *banchero*, ossia *banchiere* (cfr. Schweickard, 2024: 590-591), registrata nel GDLI con il valore di «Cambiavalute, cambiatore», con un rinvio a *bancarotto*: «Imprenditore del lotto, cambiavalute» (*bancarotto* è lemmatizzata anche da Rezasco, 1881). Per la variante *bancherotto* v. invece IS-LeGI.

²² Schweickard (2024: 589, nota 5) rileva al riguardo che «Hier ist die italienische Form offensichtlich vom französischen Analogon beeinflusst; in der Ausgabe von 1588 [Parisiis, apud Gulielmum Chaudiere] lautet der Passus dann: "[...] pro decoquere, (et) pecuniam dissipare: quod Galli vocant, *Faire banque route*. I. *Fare bancha rottas* [...]».

²³ Da notare che, mentre nel testo non compare la locuzione in francese, più oltre si riporta: «Conturbator dici potest, quem vulgò vocamus *un Banquerottier*».

²⁴ Il passo si presenta in modo identico anche in un'altra edizione lionese del *Dictionarium* dello stesso anno, apud *haeredes Jacobi Junctae*. Entrambe le edizioni lionesi del 1565 riportano l'equivalenza «Conturbator dici potest, qui Gallicè dicitur *Vn Banqueroutier*, Ital. *Bancherotiere, consumatore*».

²⁵ Invece, nelle stampe veneziane consultabili in rete, da quelle di metà secolo, ad esempio del 1558, del 1559 e 1564 (apud Paulum Manutium), a quelle più tarde, tra cui le stampe del 1571 (sempre apud Paulum Manutium), e ancora del 1573, del 1575 (entrambe in *Aedibus Manutianis*), del 1576, 1581, pur citandosi l'uso tecnico latino di *conturbare*, non si fa mai menzione di *bancarotta*.

²⁶ Cfr. Conti (1588: 580); e Bodin (1576: 645). L'equivalenza *bancarotta-banqueroute* si trova anche nel *Dictionnaire italien et françois* di Oudin (1640), s.v.

²⁷ Lissoni (1831: 13). Del medesimo avviso Puoti (1845) (su cui v. pure Rosiello, 1958: 118); Bolza (1857); Fanfani e Arlia (1877), i quali specificano che l'equivalente italiano da usare è più precisamente la locuzione *fallimento doloso* o *semplice*. Bernardoni (1812) ne tollera invece l'uso qualora limitato al gergo amministrativo. La voce è registrata, tra gli altri, anche da Azzocchi (1846) (su cui si veda pure Serianni, 1981: 110); Rigutini (1886). L'uso di *bancarotta* è invece difeso da Gherardini (1812) sulla base del suo uso nei testi legislativi; e da Viani (1858) sulla scorta della sua presenza in Alberti di Villanova (1797-1805).

²⁸ D'altronde, il significato di *bancarotta* riportato dal DELIN è proprio il generico «mancato pagamento dei propri debiti da parte dell'imprenditore». Si veda anche Alfani (1890-1899: 125, nota 7); Lattes (1884: 313, nota 5); Monti (2010: 177-178); Fugazza (2021: 9), la quale ricorda come i falliti negli statuti medievali venissero per l'appunto definiti *banchae ruptores* (e cfr. pure Galluppi, 1875: vol. II, 563-564). Si veda per il

banchieri, ai quali veniva per l'appunto rotto il banco «per segno di pubblica infamia e per dinotare che si sostituiva un altro a quel posto» (Alfani, 1890-1899: 125, nota 7) – fu presto estesa all'insolvenza di qualsiasi mercante²⁹.

Solo in epoca moderna, infatti, quando matura la necessità di distinguere tra fattispecie meritevoli e non meritevoli di sanzione penale a seconda della presenza o assenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo e colpa)³⁰, *bancarotta* si specializza nel designare «lo stato di un negoziante che cessa i suoi pagamenti, non costretto da immeritate sventure, ma per sua colpa o delitto» (con le sottocategorie semantiche di *bancarotta semplice* e *bancarotta fraudolenta*: «la prima [...] effetto della negligenza od imprudenza, la seconda della frode»), mentre *fallimento* prende a indicare, in modo complementare, «lo stato di quel negoziante che, a cagione di perdite o disgrazie non prevedute, è posto in grado di non poter soddisfare i suoi creditori» (Boccardo, 1875: 279, s.v. *bancarotta*)³¹.

francese la testimonianza molto antica di Gilles de Ménage che rilevava s.v. *banqueroute*: «Fallito au mesme langage signifie banqueroute. Et banqueroutier & falliti, se disent ceux des quels le credit est failli» (Ménage, 1694). Interessante anche quanto scrive a proposito dei *decoctores* il giurista tedesco Johann Marquart nel suo famosissimo *Tractatus politico-juridicus de iure mercatorum et commerciorum singulari*: «Nostra hodierna et ab Italis usitata appellatione dicuntur BANCAROTTI. Galli *Banqueroutiers*. Quod vocabulum videtur deductum ex Italicis *Bancarotta*, quasi dicas, mensa et scamnum ruptum» (Marquart, 1662: 535b, n° 5).

²⁹ Si vedano Galluppi (1875: vol. II, 563-564); Lattes (1884: 313, nota 5 con ulteriore bibliografia), Massetto (1980: 1409). Si legge nel DELIN s.v. *bancarotta*: «Comp. di *banca* e del part. Pass. Di *rompere*. al fallito, infatti, anticamente si rompeva il banco del suo mercato (a Firenze, precisa D. A. Azuni, cit. dal Viani).

³⁰ Difatti mentre nella concezione medievale il fallimento era di per sé un reato, a prescindere dall'eventuale dolo o colpa del fallito, e quindi non esistevano «né distinzioni tra fattispecie in sé oggettivamente diverse né graduazione di reazioni sanzionatorie», nell'Età moderna si passa dal «fallimento-reato» al «reato fallimentare», nel quale «da decozione [è] “retrocessa” dal fatto costitutivo a presupposto di punibilità del reato stesso» (Santarelli [1998: 79], e v. pure Alfani [1890-1899: 126]; cfr anche *supra*). Un primo avviso di tale cambiamento si ritrova nel *De mercatura, seu mercatore tractatus* – la prima opera dedicata al diritto commerciale come disciplina autonoma – compilato dal giurista anconetano Benvenuto Stracca, il quale scrive: «tria esse decoctorum genera. Primum illorum, qui fortunae vitio decoquant [...], Est tamen genus hominum miserabile. Secundum genus illorum est qui suo vitio pessimum quidem genus hominum, et nulla miseratione dignum. Tertium genus decoctorum est, illorum, qui partim fortunae, partim suo vitio decoxere, quos admixta culpa humiles, et deploratos ac miseratione indignos reddit» (Stracca, 1553: 176; su cui cfr. anche Massetto, 1980: 1409). Le teorie di Stracca furono un grande stimolo alle elaborazioni dottrinali, ma senza immediate ricadute sul diritto positivo, che continuò a lungo a essere informato agli stessi criteri del diritto statutario medioevale: si vedano Alfani (1890-1899: 126); Santarelli (1964: 147-157); Santarelli (1998: 67); Sciumè (1985: 73-76). La prima «breccia» nel sistema di responsabilità oggettiva è a opera di Galeazzo Maria Sforza, con il decreto del 1473: come scrive Santarelli (1964: 147-148), difatti, il signore milanese fu il primo «ad inaugurare questa nuova strada che, se da un lato doveva portare ad un più equo trattamento di coloro che erano pervenuti al fallimento senza loro colpa in conseguenza di avversità obiettive, d'altro canto avrebbe anche giovato a dar chiarezza di linee e di principî alla maniera penale fallimentare, nella quale [...] aveva fino ad allora tenuto il campo una assai indiscriminata volontà repressiva e, soprattutto, il desiderio di predisporre delle sanzioni la cui gravità avesse potuto operare [...] da “deterrente” contro i male intenzionati che finiva però col far ricadere delle pesanti sanzioni su persone che, per aver agito in perfetta buona fede e senza alcun intento di frode, avrebbero meritato un diverso trattamento» (cfr. anche Santarelli 1998: 79).

³¹ Si veda anche GDLI, § 1. Va detto tuttavia che la demarcazione semantica tra i due termini rimane a lungo incerta, visto che ancora nel 1799 Domenico Alberto Azuni scriveva che «Non ostante la sovra fatta distinzione tra bancorotto, e fallimento, queste due voci si adattano promiscuamente ad ogni mancamento, o rifiuto che fa un negoziante di soddisfare li suoi creditori, anzi le leggi dappertutto emanate contro li negozianti che commettono tal delitto [...], non meno che le regole da praticarsi in simili casi non fanno alcuna distinzione di vocabolo, ma solo si attengono a definire i gradi di maggior o minor frode» (Azuni, 1787-1788: 142, s.v. *bancorotto*).

Nei testi legislativi vi sono chiari esempi della specializzazione semantica di *bancarotta*³²: di particolare interesse sono le Costituzioni piemontesi del 1723³³, in cui il termine ricorre più volte in diade disgiuntiva con *fallimento*, a partire dal capo V del titolo 24 del secondo libro, capo che si intitola proprio *De' fallimenti, o siano banche rotte (Des Faillites, et Banqueroutes nella versione francese)*³⁴. In tale testo con *bancarotta* si intende il reato compiuto da «quell'imprenditore commerciale che, fuggendo, non lascia i propri libri, inventari e bilanci, oppure che li lascia adulterati», o ancora che «nascond[e] i propri beni, o deduc[e] le passività in un modo difforme dal vero»³⁵. Inoltre, nell'incipit dell'art. 3 il legislatore statuisce espressamente la sinonimia a fini legali tra *fallito doloso*³⁶ e *bancarottiere fraudolento*, locuzioni usate per tradurre il *banqueroutier* della versione francese³⁷. Visti gli stretti legami tra la Francia e lo Stato sabaudo, è molto probabilmente per influsso della legislazione d'Oltralpe (dove *banqueroute* circolava già dal XV secolo)³⁸ che la voce *bancarotta* (e specificamente la locuzione *bancarotta fraudolenta*) è passata in quella piemontese³⁹.

Un'altra importante conferma del ruolo cruciale svolto dal francese nella diffusione della voce nella nostra lingua⁴⁰ viene dall'impiego delle polirematiche *bancarotta fraudolenta* e *bancarotta semplice* nel *Codice di commercio di terra e di mare pel Regno d'Italia* del 1808⁴¹,

³² I testi di dottrina, più a lungo ancorati al latino, mostrano comunque come anche in tale lingua il termine non sia più usato nel generico senso di 'insolvenza', ma più specificamente per indicare l'insolvenza per dolo o colpa'. Ciò si nota già a partire dal già citato trattato *De Mercatura* di Benvenuto Stracca: difatti «Mentre negli statuti medievali il sostantivo *bancae ruptores* era stato utilizzato per indicare semplicemente i falliti, in ossequio alla prassi che contemplava, anche come segno d'infamia, la rottura del banco del mercante nella pubblica piazza, in caso di interruzione degli affari», per Stracca i *banca ruptos, seu bancham ruptam facientes* «erano segnatamente i mercanti che fuggivano recando con sé beni e denaro altrui» (Fugazza, 2021: 9; e si veda più specificamente Stracca, 1553: 179). Per le attestazioni latine nella dottrina dei secoli successivi, cfr., ad esempio, Cremani (1792: vol. II, 414), che scrive: «decoctores proprie vocant, qui patrimonio adsumto, conturbatisque rationibus creditores solutione defraudant, et si sint argentarii, vel nummularii, foro abeunt, cedunt, abiecta, eversa que mensa argentaria, quae hodie est banca rupta».

³³ *Leggi e Costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili, e criminali ne' Stati della M. S. tanto di qua, che di là da' monti e colli*: si tratta del primo testo normativo in italiano in cui ricorre il termine *bancarotta* secondo i dati di Vocanet-LLI.

³⁴ La parola *bancarotta* è usata accanto a *fallimento* anche nell'incipit dell'art. 8, co. 1: «Seguendo in avvenir' il Fallimento, o sia *Bancarotta*, di qualche Mercante [...]», che traduce ancora una volta il «Fallite, ou Banqueroute» della versione francese.

³⁵ Santarelli (1964: 153). E cfr. più specificamente le disposizioni del Capo V, Titolo XXIV, Libro II, delle Costituzioni del 1723.

³⁶ Su cui si rinvia a Fusco (2024).

³⁷ «Sarà pure tenuto per Fallito doloso, o sia Bancarottiere fraudolento chi avrà occultato gl'Effetti del Negozio in pregiudizio de' Creditori, o dichiarato qualcheduno per Creditore di maggior somma di quella, che gli fosse legittimamente dovuta» (nel testo a fronte in francese: «Celui que aura detourné les Effets de son Negoce au prejudice des Creanciers, ou déclaré quelqu'un Creancier d'une plus grosse somme que celle qui lui est legitimement due, sera de même tenu pour Banqueroutier»). Per l'equivalenza tra *fallito doloso* e colui che ha fatto «banqueroute frauduleuse» cfr. anche gli artt. 1 e 10.

³⁸ V. *supra*.

³⁹ Si veda Santarelli, 1964: 154.

⁴⁰ Degno di nota che nella banca dati Vocanet-LLI provenga da una traduzione dal francese anche l'attestazione cronologicamente successiva di *bancarotta*, che è tratta da Alberti di Villanova (1763), s.v. *bancorotto*, in cui si distingue tra *bancarotta sforzata* «che con un vocabolo più mite si può chiamar fallimento» («quella che fa necessariamente un mercante il quale a cagione delle perdite, che ha patite non può pagare»), e *bancarotta fraudolenta* o *volontaria*, «che noi nominiamo semplicemente, *bancarotta*» (che consiste nel «ricusare, che fa un mercante di soddisfar i suoi creditori sotto pretesto d'una impossibilità di pagare [...], pretesto [...] apparente, o perché egli ha divertiti i suoi migliori effetti, o perché ha fraudolentemente aumentato ciò, ch'egli deve»): nell'originale francese (Lacombe de Prezel, 1761, s.v. *banqueroute*) si hanno in corrispondenza *banqueroute forcée*, detta «d'un terme plus doux, *faillite*», e *banqueroute frauduleuse ou volontaire*, che «nous nommons simplement *banqueroute*».

⁴¹ All'interno del Titolo IV (*Delle bancherotte*) del Libro III, si vedano per *bancarotta semplice* il capitolo I (intitolato per l'appunto *Della bancarotta semplice*), e per *bancarotta fraudolenta* il capitolo II (*Della bancarotta fraudolenta*): si noti in quest'ultimo la presenza anche della variante *bancarotta dolosa* (usata sempre per tradurre

traduzione del *Code de commerce* napoleonico del 1807⁴². Da lì le due locuzioni sono passate nella legislazione preunitaria⁴³, e poi in quella dell'Italia unita: esse difatti si ritrovano nei codici di commercio italiani del 1865⁴⁴ e 1882⁴⁵, nella legge fallimentare del 1942⁴⁶, e nel vigente *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in cui la voce *bancarotta* – in combinazione con gli aggettivi *fraudolenta* e *semplice* – è usata per descrivere reati consistenti in condotte lesive degli interessi dei creditori poste in essere dall'imprenditore durante la procedura fallimentare⁴⁷. Tali occorrenze mostrano bene il punto di arrivo del processo di mutamento semantico che ha interessato la voce e che ha portato *bancarotta* a indicare oggi condotte penalmente rilevanti ulteriori e diverse dal fallimento, ma che presuppongono questo come condizione di punibilità.

3. DECOZIONE

La prima attestazione italiana di *decozione* (dal latino tardo *dēcoctio*, *-ōnis*, der. di *dēcoquere*, 'cuocere bene') nel significato metaforico di 'insolvenza'⁴⁸ si trova nel *Dottor Volgare* di Giovan Battista De Luca⁴⁹: ciò non stupisce visto che l'opera del giurista venosino è nota per aver fatto da tramite all'ingresso nella nostra lingua di numerosi tecnicismi del diritto (Fiorelli, 2008: 98), il più delle volte mediante l'adattamento italiano di forme latine⁵⁰. Questo è avvenuto anche per *decozione*, il cui corrispondente latino (*dēcoctio*) si trova attestato con il significato di 'insolvenza' già nei testi giuridici della tarda antichità (si veda,

banqueroute frauduleuse), polirematica presente anche nelle *Leggi di eccezione per gli affari di commercio* del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819. Per *bancarotta dolosa*, *bancarotta fraudolenta* e *bancarotta semplice* cfr. anche LEI-Germanismi (437 s.v. **panc*).

⁴² Come traduzione di *banqueroute frauduleuse* e *banqueroute simple*: v. soprattutto i capitoli I e II del titolo IV (*Des Banqueroutes*) del libro III; e cfr. pure Hilaire (1986: 328-330).

⁴³ Si vedano, ad esempio, il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819 (*Leggi di eccezione per gli affari di commercio*) e il *Codice di commercio per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* del 1842. La legislazione toscana ha invece mantenuto le locuzioni schiettamente italiane *fallimento doloso* e *fallimento colposo* (su cui v. Fusco 2024): scrive al riguardo Mori (1854: 322): «Il nostro Legislatore non ha voluto imitare l'esempio di quei codici italiani, che hanno introdotto nel linguaggio legale il barbaro vocabolo *bancarotta*: e si è servito perciò, come aveva fatto la patria legge del 6 Agosto 1827, della parola *fallimento*, accompagnata dai noti attributi *doloso* o *colposo*, per significare la sospensione dei pagamenti, criminalmente imputabile alla persona del commerciante».

⁴⁴ Si veda, all'interno del Libro III, Titolo II (*Delle bancherotte*), il Capo I per la *bancarotta semplice* e il Capo II per quella *fraudolenta*.

⁴⁵ La *bancarotta semplice* e quella *fraudolenta* sono trattate nel Capo I (*Della bancarotta*) del Titolo VIII del Libro III.

⁴⁶ Come sottolinea Fugazza (2021: 3-4), richiamando Rossi (2014: 92-93, nota 2), le ipotesi di *bancarotta fraudolenta* e *semplice*, regolate dagli artt. 216, e 217 della Legge fallimentare, «per la verità “derivano dalle corrispondenti norme del codice di commercio del 1882, le quali riproducevano, con qualche elaborazione, le disposizioni del codice di commercio del 1865”», il quale ultimo, «come ben noto, ricalcava il codice sardo-piemontese del 1842, a sua volta esemplato sul *Code de commerce* del 1807».

⁴⁷ Per la *bancarotta fraudolenta* si veda l'art. 322, per quella *semplice* l'art. 323.

⁴⁸ Risalente al secolo XIV è invece il significato di «bollitura d'un liquido che contiene sostanze medicamentose»: v. DEI, s.v. 8; GDLI, s.v., § 1.

⁴⁹ De Luca (1673). In tale opera sono numerose le occorrenze di *decozione* e *decotto* (cfr. ad esempio nel libro VIII, p. 252); v. pure GDLI, s.v., § 4 (cfr. anche DEI, s.v.; IS-LeGI, s.v.). Anche la V Crusca cita il *Dottor volgare*, accanto al *Cambista instruito per ogni caso dei fallimenti* di Giuseppe Maria Casaregi (ad istanza di Donato Donati di Livorno, Firenze, 1723) per attestare l'accezione giuridica del termine.

⁵⁰ Come illustra Fiorelli (2008: 99-100), le voci che entrano nell'italiano grazie al De Luca per la maggior parte «sono schiette voci latine trasportate in italiano con quei pochi inevitabili adattamenti di forma», cui si affiancano «grecismi filtrati dal latino dei dotti» o voci che, «se anche non hanno una base nel latino classico o almeno giustiniano, hanno però un modello mediato nell'uso della giurisprudenza moderna [...] oppure sono derivati mediante regolare suffissazione o composizione da latinismi esistenti già da prima». Cfr. pure Dell'Anna (2020: 238-239; 2024: 952).

ad esempio, C. 11.10.5.2 Theodos./Valentin.: «Universi itaque, velut in corpore unius formae, unius decoctionis, si ita res tulerit, respondere cogentur»⁵¹, e con tale valore continua a occorrere nel latino giuridico di epoca medievale e moderna⁵².

Nei testi giuridici dei secoli XVI-XVIII le forme *decozione* e *fallimento* si trovano spesso impiegate come sinonimi e tale sinonimia si ritrova ancora nell'Ottocento (scrive ad esempio Giuseppe Puccioni nel suo *Saggio di diritto penale teorico-pratico* che «La bancarotta» è «altrimenti chiamata decozione o fallimento»⁵³. Anche la V Crusca, prima edizione tra quelle dell'Accademia a registrare l'accezione giuridica, per definire *decozione* propone per l'appunto «Fallimento»⁵⁴.

Nei testi giuridici del secolo XIX, tuttavia, i due termini sono più di frequente impiegati con una precisa specificazione semantica: Pasquale Liberatore illustrando nel 1834 i vocaboli della legislazione del Regno delle Due Sicilie, spiega chiaramente che «FALLIMENTO [in latino] *Decoctio*» è «il mancamento dei denari ai mercatanti, per lo quale non possano pagare: dicesi nel nostro diritto lo stato di un commerciante, che cessa di fare i suoi pagamenti», ma che tale «voce non riguarda che i soli commercianti, giacché lo stato in cui si trova un debitore non commerciante, i cui beni sono insufficienti per pagare i suoi debiti, chiamasi *decozione* e non *fallimento*»; pertanto «decotto [è] il non commerciante insolubile, e fallito [...] il commerciante insolubile»⁵⁵.

L'uso di *decozione* talvolta come sinonimo di *fallimento* e talaltra in distribuzione complementare con questo si spiega con il fatto che per indicare «la decozione di un debitore non commerciante» nei testi giuridici di quel tempo si trova la locuzione *decozione civile*, in contrapposizione a *decozione commerciale*, usata invece per «la decozione di un debitore commerciante» (Giovanardi, 1856: vol. III, 84-85). Per evitare ambiguità, e visto che ai commercianti insolventi si applicava la procedura concorsuale giudiziaria, per denotare la decozione di questi ultimi si è affermata poi stabilmente la voce *fallimento*⁵⁶, mentre con *decozione* si è continuato a indicare solo l'insolvenza dei debitori cui non è

⁵¹ E si veda anche Nov. Theodos. 6.2. Cfr. TLL, s.v. *decoctio*, § 3.b; Gaffiot, s.v. *dēcoctio*, § 2. Analoghe considerazioni possono farsi per *decoctor*, 'insolvente' (v. C. 11.66.2.2 Valentin./Valens.: «Sane si quem postea minus idoneum factum esse constabit nec ita ut expedit rationem reddere pensionis, res, quas ex nostris rebus acceperat, ad alium idoneum iure quo sanximus transferentur: nec tamen decoctoris cuiusque reliquis qui novus accedit onerari»; cfr. anche TLL, s.v. *decoctor*, -*oris*, § 2; Gaffiot, s.v. *dēcoctōr*).

⁵² Basterà citare ancora una volta l'iniziatore del diritto commerciale, Benvenuto Stracca, che nel suo trattato sottolinea che «Hinc etiam decoctio ipsum, quod materna lingua fallimentum vocant, significat», spiegando più diffusamente che «decoctores, conturbatores, et bonorum consumptores dicuntur, quos recentiores Iurisconsulti fallitos et cessantes vocant», e precisando, poco oltre, che «decoquere est creditum non reddere, aere credito fraudare» (Stracca, 1553: 173).

⁵³ Puccioni (1858: 425).

⁵⁴ Tale accezione (§ 2) è marcata come «Term. de' Legali» (come già in Alberti di Villanova, 1797-1805). La medesima definizione è proposta anche dalla risorsa lessicografica giuridica IS-LeGI, s.v.

⁵⁵ Pasquale Liberatore, *Dizionario legale contenente la definizione e la spiegazione dei vocaboli e modi di dire usati nell'antica e nuova legislazione canonica, civile, penale, amministrativa secondo l'ultimo suo stato nel Regno delle Due Sicilie*, 1834, Napoli, Tipografia de' fratelli Rusconi, p. 185, il quale prosegue fornendo la distinzione semantica tra i due termini nella lingua comune: «Volgarmente persona decotta, chiamasi chiunque non possiede abbastanza per pagare ciò che deve; e si dice fallita allorchè ha mancato a' suoi impegni, quantunque avesse beni sufficienti per soddisfarli» (cit. da Vocanet-LLI). Si veda anche l'*Enciclopedia legale* di Francesco Foramiti in cui si legge, s.v. *decozione*, che questa «dinota lo stato di un debitore non commerciante, i beni del quale sono insufficienti per pagare i suoi debiti» (Foramiti, 1838: vol. I, 231).

⁵⁶ Giovanardi (1856: vol. III, 85) specifica, a proposito della decozione commerciale, che questa, «lasciando alla prima [decozione civile] il generico, ed antico nome di decozione, assume l'altro moderno, e tutto suo proprio di fallimento».

applicabile la procedura concorsuale giudiziaria, oppure, nel caso di debitori commercianti, lo stato di insolvenza precedente alla dichiarazione di fallimento⁵⁷.

Ed è proprio con quest'ultimo valore che *decozione* ricorre ancora oggi come preziosismo lessicale nei testi di dottrina e talvolta di giurisprudenza⁵⁸; i testi legislativi, invece, già a partire dalla metà del secolo XIX secolo gli hanno preferito il neologismo *insolvenza*⁵⁹. Dall'interrogazione della banca dati *DeJure* non emergono difatti occorrenze del termine nei testi di legge contemporanei (unica eccezione la *Delibera* n. 522 della *Giunta regionale Calabria* del 19 marzo 1999).

4. INSOLVENZA

La voce *insolvenza* (da *insolvente*), con il valore di 'stato manifesto del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni', è attestata nella nostra lingua a partire dai testi amministrativi del triennio giacobino⁶⁰, e si stabilizza presto nell'uso⁶¹, nonostante le aspre critiche che le muovono i puristi ottocenteschi, i quali condannano parimenti l'aggettivo *insolvente*, impiegato a partire dagli anni Ottanta del Settecento⁶² per indicare la «persona o ditta non atta a pagare quel che deve o s'impegnerebbe a pagare»⁶³. Sono messe al bando anche le coppie di sinonimi di tradizione latina dotta *insolubilità* e *insolubile*⁶⁴, e quelli di provenienza francese *insolvibilità* e *insolvibile*

⁵⁷ «La decozione non viene dichiarata con sentenza, come il fallimento» scrive Giorgio Giorgi, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, Firenze, Eugenio e Filippo Cammelli, 1885, vol. I, p. 155 (cit. da Vocanet-LLI).

⁵⁸ Per l'impiego del termine negli scritti dottrinali contemporanei si veda, tra gli altri, Lobocono (2023: 846): «E [alla] nozione [di crisi di impresa], piuttosto che all'insolvenza in senso proprio di tipo "commerciale" caratterizzata in termini di sostanziale irreversibilità dello stato di decozione, sembra più vicino il concetto di insolvenza "civilistica", delineato nel diritto vivente in termini di pericolo di insolvenza». Per quanto riguarda la giurisprudenza, si veda invece, sempre a titolo esemplificativo, la pronuncia della Cassazione civile, n.18261/2024 («Diversamente opinando, si è sottolineato, si potrebbe correre il rischio di favorire operazioni negoziali volte proprio, in prossimità della decozione e della dichiarazione di fallimento delle società, a determinare la trasformazione, pur consentita dall'ordinamento, di quest'ultime in enti ovvero altre entità giuridiche non fallibili, non consentendo l'apertura del concorso dei creditori sui beni della società debitrice»).

⁵⁹ Dai dati di Vocanet-LLI *decozione* è attestato nei testi legislativi fino alla prima metà dell'Ottocento: il termine ricorre, ad esempio, nella traduzione milanese del 1806 del *Codice di Napoleone il Grande*, nella prima parte (*Leggi civili*) del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819, e nel *Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* del 1837.

⁶⁰ La prima attestazione in italiano è del 1796, nella *Raccolta degli ordini e degli avvisi stati pubblicati dopo il cessato governo austriaco*: si veda Leso (1991: 603); e DELIN, s.v. *insolvente* (cfr. pure GDLI, s.v. *insolvenza*, § 1).

⁶¹ Si legge, ad esempio, nel *Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia* del 1815, cap. 9; § 92: «In qualunque aprimento di concorso si dovrà ex Officio esaminare l'interna qualità dell' insolvenza [...]»; per la dottrina si veda invece la *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale* di Matteo Pescatore, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1864, vol. I, pt. 1, p. 305: «Quando l'assoluta insolvenza del debitore è notoria, provata dal fatto, e dai pubblici registri, i creditori dovrebbero aver modo legale di riunirsi e assumere con pareggiate sorti il possesso del loro pegno» (entrambi sono citati da Vocanet-LLI).

⁶² Si veda DELIN, s.v., secondo il quale la prima attestazione della forma è presente nella seconda edizione della traduzione della Bibbia di Antonio Martini.

⁶³ Tommaseo-Bellini, s.v., il quale lemmatizza anche il sostantivo *insolvenza*, assente invece nel *Vocabolario della Crusca* (che però dalla V edizione registra *insolvente*, marcandolo come «Term. dei Legal»). V. anche GDLI, s.v. *insolvente*.

⁶⁴ V. GDLI, s.vv. *insolubilità* (§ 3), e *insolubile* (§ 6), che riporta per entrambi attestazioni tratte da repertori puristici ottocenteschi. L'accezione giuridica dei termini non è invece registrata né dal *Vocabolario della Crusca*, né dal Tommaseo-Bellini.

diffusisi nell'italiano tramite la traduzione del *Code Napoléon*⁶⁵. Scrive ad esempio Antonio Lissoni a proposito di *insolvibilità, insolvenza e insolubilità*: «Son tre spurie sorelle da cacciare in bando [...]. Così pure si erra cogli addiettivi INSOLVIBILE, INSOLUBILE, INSOLVENTE, i quali si fanno bene spesso sostantivi»⁶⁶.

Nonostante le critiche, la fortuna di *insolvenza* prosegue anche nel secolo XX: essa è impiegata dal legislatore nella legge fallimentare del '42⁶⁷ e, fin nel titolo, nel *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*⁶⁸ che oggi l'ha sostituita (il quale ne fornisce anche una definizione all'art. 2, co. 1: «Ai fini del presente codice si intende per [...] "insolvenza" lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori»).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- V Crusca = *Vocabolario degli Accademici della Crusca, quinta impressione*, nella Tipografia Galileiana di M. Cellini e C., in Firenze, 1863-1923, 11 voll, (A-Ozono).
- Alberti di Villanova F. (1763) = *Dizionario del cittadino o sia ristretto storico, teorico e pratico del commercio, Tradotto dal francese. Ed accresciuto dal medesimo in varie parti de' suddetti articoli*, Gabriele Floteront, Nizza.
- Alberti di Villanova F. (1797-1805) = *Dizionario universale critico enciclopedico della lingua italiana*, dalla stamperia di Domenico Marescandoli, in Lucca, 6 voll.
- Alfani C. (1890-1899), s.v. "bancarotta", in *Digesto italiano*, vol. V, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, pp. 98-224.
- Azuni D. A. (1787-1788), *Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile*, presso la Società Tipografica, in Nizza, 4 voll.
- Azzocchi T. (1846), *Vocabolario domestico di lingua italiana*, Stamperia Monaldi, Roma, 1846.
- Baldo degli Ubaldi (1580) = *Consiliorum Sive Responsorum*, vol. V, Apud Dominicum Nicolinum, & Socios, Venetiis.
- Bernardoni G. (1812), *Elenco di alcune parole oggidì frequentemente in uso le quali non sono ne' vocabolarj italiani*, Giovanni Bernardoni, Milano.
- Boccardo G. (1875²), *Dizionario universale di Economia politica e del Commercio*, Fratelli Treves Editori, Milano.
- Bodin J. (1577), *Les six livres de la republique*, Chez Jacques du Puys, Paris.

⁶⁵ Secondo il DELIN la prima attestazione di *insolvibilità* è anteriore al 1788 (il vocabolo ricorre negli scritti di Filangieri), mentre risale alla traduzione italiana del 1806 del *Codice napoleonico* quella di *insolvibile*. Si vedano anche le occorrenze delle voci riportate da Vocanet-LLI, riconducibili in larghissima parte alla traduzione italiana del codice civile francese del 1804, e ai codici preunitari su questo esemplati. Cfr. pure GDLI, s.vv. *insolvibilità*, e *insolvibile*. Nessuna delle due forme è registrata dal *Vocabolario della Crusca*.

⁶⁶ Lissoni (1831: 47). Si veda anche Ugolini (1848), che le definisce (s.v. *insolubile*) «parole barbare». Ancora, Fanfani e Arlia (1877) scrivono s.v. *insolvenza*: «Eran due ed ora son tre: *Insolubilità, Insolubilità e Insolvenza. Omne trinum est perfectum*: e tutte e tre sono voci (stavam per dire *acce*), da non invaghirsene, e lasciarle ai Cancellieri, Curiali, e gente siffatta», aggiungendo, s.v. *insolvibilità*: «È una zuppa e un pan molle con *Insolubilità*». Più morbida la posizione di Rigutini (1886), che si limita a condannare, s.v. *insolubile, insolvibile, i gallicismi insolubile e insolvibilità* quando riferiti a persone: «Di debito dirai, come dicono quasi tutti, *insolvibile*, e così il suo astratto *insolvibilità*. Ma *Insolubile e Insolubilità*, detto di debitore, è fuori di ogni buona regola, e dirai *Insolvente e Insolvenza*». Anche il Tommaseo-Bellini consiglia (s.vv.) di preferire *insolvente e insolvenza* a *insolubile e insolvibilità*.

⁶⁷ Si veda, ad esempio l'art. 5, co. 1: «L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito», e co. 2: «Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

⁶⁸ D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

- Bolza G. B. (1857), *Prontuario di vocaboli e modi errati colle correzioni delle principali teorie, regole, proprietà e particelle della lingua italiana per parlar e scrivere correttamente*, Decio Sandron Editore, Palermo.
- Conti L. (1588), *I sei libri della Repubblica del sig. Giovanni Bodino, tradotti di lingua Francese nell'Italiana*, Appresso Girolamo Bartoli, Genova.
- Cremani L. (1792), *De iure criminali libri tres*, apud haeredes Petri Galeatii, Ticini, 3 voll.
- De Luca G. B. (1673), *Dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica*, nella stamperia di Giuseppe Corvo, Roma, XV voll.
- DEI = Battisti C. Alessio G., *Dizionario etimologico italiano*, Barbera, Firenze, 1950-1957.
- DeJure = Banca dati di normativa, dottrina e giurisprudenza, Giuffrè Francis Lefebvre: <https://dejure.it/#/home>.
- DELIN = Cortelazzo M., Zolli P., *Il nuovo etimologico. DELI-Dizionario etimologico della lingua italiana*, seconda edizione, Cortelazzo M., Cortelazzo M. A. (a cura di), Zanichelli, Bologna, 1999.
- Dell'Anna M. V. (2020), "Agli albori della dottrina giuridica in italiano. Riflessione e pratica linguistica nel *Dottor volgare* (1673) di Giovan Battista De Luca", in Visconti J., Manfredini M., Coveri L. (a cura di), *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione*, Atti del XV Congresso SILFI (Genova, 28-30 maggio 2018), Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 233-241.
- Dell'Anna M. V. (2024), "Tra tecnicismo e lingua comune. Prassi definitoria e notazioni metalinguistiche nel *Dottor volgare* di Giovan Battista De Luca", in *Italiano LinguaDue*, 16, 1, pp. 948-965: <https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/23886>.
- DIFIT = Stammerjohann H., Arcaini E., Cartago G., Galetto P., Heinz M., Mayer M., Rovere G., Seymer G. (a cura di), *Dizionario di italianismi in francese, inglese, tedesco*, Accademia della Crusca, Firenze, 2008.
- DMF 2023 = *Dictionnaire du Moyen Français*, version 2023, ATILF - CNRS & Université de Lorraine: <http://zeus.atilf.fr/dmf/>.
- Fanfani P., Arlia C. (1877), *Lessico della corrotta italianità*, Libreria d'Educazione e d'Istruzione di Paolo Carrara, Milano.
- FEW = von Wartburg W., Keller H. E., *Französisches etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes*, Klopp, Bonn; C. Winter, Heidelberg; Teubner, Leipzig-Berlin; R. G. Zbinden, Basel, 1922-2002, 25 voll.
- Fiorelli P. (2008), *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Foramiti F. (1838-1840), *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti*, co' Tipi del Gondoliere, Venezia, 5 voll.
- Fugazza E. (2021), *Un reato in cerca di definizione. La bancarotta del commerciante dall'Ordonnance du commerce alla legge fallimentare del 1942*, Giappichelli, Torino.
- Fusco F. (2024), "Fallimento e cessazione: la ricerca di una definizione terminologica (e concettuale) del dissesto finanziario", in *Il Veltro*, LXVIII, 3-4, in stampa.
- Gaffiot = Gaffiot F., *Dictionnaire latin-français*, Hachette, Paris, 1934.
- Gallica = Gallica, Biblioteca digitale della *Bibliothèque Nationale de France* (BNF): <https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop>.
- Galluppi E. (1873-1875), *Istituzioni di diritto commerciale*, Fratelli Bocca, Roma-Torino-Firenze, 2 voll.
- GDLI = Battaglia S., Barberi Squarotti G. (diretto da), *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, UTET, Torino, 1961-2002, 21 voll.; Sanguineti E. (a cura di), *Supplemento 2004*, UTET, Torino, 2004; Id. (a cura di), *Supplemento 2009*, UTET, Torino, 2008.

- Gherardini G. (1812), *Voci italiane ammissibili benché proscritte dall'Elenco del sig. Bernardoni*, Giuseppe Maspero, Milano.
- Giovanardi C. (1854-1857), *Il sistema ipotecario ridotto a principii generali e consequenziali per modo di istituzioni elementari*, dalla Tipografia Galeati, Imola, 4 voll.
- Hilaire J. (1986), *Introduction historique au droit commercial*, Presses Universitaires de France, Paris.
- IS-LeGI = Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR; [poi] Istituto di Informatica giuridica e Sistemi giudiziari (IGSG) del CNR (a cura di), *Indice Semantico del Lessico Giuridico Italiano e Archivi digitali di documenti giuridici antichi*: https://www.igsg.cnr.it/wp-content/banche_dati/vgi/islegi/.
- Lacombe de Prezel H. (1761), *Dictionnaire du citoyen, ou Abrégé historique, théorique et pratique du Commerce*, di, Chez Grangé, Cl. J. Baptiste Bauche, à Paris.
- Lattes A. (1884), *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Hoepli, Milano.
- LEI = Pfister M.; [poi] Pfister M., Schweickard W.; [poi] Prifti E., Schweickard W. (diretto da per incarico della Commissione per la filologia romanza), *Lessico etimologico italiano*, L. Reichert, Wiesbaden, 1979.
- LEI-Germanismi = *Lessico etimologico italiano. Germanismi*, Lubello S., Morlicchio E. (a cura di), in LEI, 2000.
- Leso E. (1991), *Lingua e rivoluzione: ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799*, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Venezia.
- Lissoni A. (1831), *Aiuto allo scrivere purgato o meglio correzione di moltissimi errori di lingua, di gramatica e di ortografia*, dalla Tipografia Pogliani, Milano.
- Lobuono M. (2023), "Gli assetti organizzativi dell'impresa: spunti per una riflessione di diritto civile", in *Giustizia Civile*, 4, pp. 825-875.
- Manni P. (2012), "Le parole della finanza e del commercio", in Biffi M., Coletti V., D'Achille P., Frosini G., Manni P., Mattarucco G. (a cura di), *Italiano per il mondo. Banca, commerci, cultura, arti, tradizioni*, Accademia della Crusca, Firenze, pp. 23-52.
- Marquart J. (1662), *Tractatus politico-juridicus de iure mercatorum et commerciorum singulari*, Götzius, Francofurti.
- Massetto G. P. (1980), voce "Bankrott", in *Lexikon des Mittelalters*, vol. I, München, Artemis, p. 1409.
- Ménage, G. (de) (1694), *Dictionnaire etymologique, ou Origines de la langue française. Nouvelle Edition revue & augmentée par l'Auteur*, Chez Jean, Anisson, A Paris.
- Migliorini B. (1987 [1960]), *Storia della lingua italiana*, Bompiani, Milano.
- Migliorino F. (1997), "Profilo storico delle procedure concorsuali", in *Studi in onore di Giuseppe Ragusa Maggiore*, vol. II, Cedam, Padova, pp. 785-826.
- Monti A. (2010), "Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento", in Cavallini C. (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare*, vol. IV, *Saggi, statistiche e indici*, Egea, Milano, pp. 165-195.
- Monti A. (2016), "Fallimento-impresa", in Sciumè A., Cassi A. A., *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, Giappichelli, Torino, pp. 43-57.
- Mori F. A. (1854), *Teorica del codice penale toscano*, Stamperia delle Murate, Firenze.
- Oudin A. (1640), *Recherches italiennes et françaises, ou Dictionnaire contenant outre les mots ordinaires, une quantité de Proverbes & de Phrases, pour l'intelligence de l'une & l'autre langue. Avec une abregé de Grammaire Italienne*, Chez Antoine de Sommaville, Paris.
- Pecorella C., Gualazzini U. (1967), voce "Fallimento (Premessa storica)", in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XVI, UTET, Torino, pp. 220-232.
- Puccioni G. (1858), *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Tipografia di Luigi Niccolai, Firenze.
- Puoti B. (1845), *Dizionario de' francesismi e degli altri vocaboli e modi nuovi e guasti introdotti nella nostra lingua italiana*, Tipografia Diogene, Napoli.

- Rezasco G. (1881), *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Successori Le Monnier, Firenze.
- Riesefeld A. (1993), voce “Fallimento”, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, Roma:
[https://www.treccani.it/enciclopedia/fallimento_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/fallimento_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/).
- Rigutini G. (1886), *I neologismi buoni e cattivi più frequenti nell'uso odierno*, Libreria editrice Carlo Verdesi, Tipografia Ospizio di San Michele, Roma.
- Rosiello L. (1958), “Il «Dizionario de’ Francesismi» di Basilio Puoti”, in *Lingua Nostra*, XIX, pp. 110-118.
- Rossi A. (2014), “Illeciti nelle procedure concorsuali”, in Grosso C. F., Padovani T., Pagliaro A. (a cura di), *Trattato di diritto penale*, vol. XVIII, Giuffrè, Milano.
- Santarelli (1964), *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia*, Cedam, Padova.
- Santarelli U. (1998³), *Mercanti e Società tra mercanti*, Giappichelli, Torino.
- Savary J. (1675), *Le Parfait Négociant: ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France, & des pays étrangers*, Chez Louis Billaine, Paris.
- Schweickard W. (2024), “Die Wortgeschichte von fr. *banqueroute*, dt. *Bankrott* und it. *bancarotta*”, in *Zeitschrift für romanische Philologie*, 140, 2, pp. 587-597.
- Sciumè A. (1985), *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno*, Giuffrè, Milano.
- Serianni L. (1981), *Norma dei puristi e lingua d’uso nell’Ottocento nella testimonianza del lessicografo romano Tommaso Azzonechi*, Accademia della Crusca, Firenze.
- Stracca B. (1553), *De mercatura, seu mercatore tractatus, cum Privilegio*, Venetiis.
- Tommaseo-Bellini = Tommaseo N., Bellini B., *Dizionario della lingua italiana*, dalla Società l’Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1861-1879, 4 voll.
- TLFi = *Trésor de la langue Française informatisé*, ATILF - CNRS & Université de Lorraine:
<http://www.atilf.fr/tlfi>.
- TLL = *Thesaurus Linguae Latinae*, Teubner; [poi] Saur, Leipzig; [poi] Stuttgart-Leipzig; [poi] München-Leipzig; [poi] De Gruyter, New York, 1900.
- Ugolini F. (1848), *Vocabolario di parole e modi errati che sono comunemente in uso specialmente negli uffizj di Pubblica Amministrazione*, Per Giuseppe Rondini, Urbino.
- Viani P. (1858), *Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme erronee della lingua italiana, con una tavola di voci e maniere aliene o guaste*, Le Monnier, Firenze, 2 voll.
- Vocanet-LLI = Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica [ITTIG] del CNR (a cura di), *Archivi unificati Vocanet LGI-Lessico giuridico italiano (1960-1974) e LLI-Lingua legislativa italiana (1539-2007)*:
<http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/Vocanet-LLI/index.html>.

